

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di concordato minore – articolo 78, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche_Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante concordato minore iscritto al n. 84 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato in data 21/05/2025 dalla sig.ra Annalisa Lemmi (p.iva: 01864190358), residente a Gattatico (RE), via Gramsci n. 27, in qualità di titolare dell'impresa individuale Arte Bellezza di Lemmi Annalisa;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta di concordato minore e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 74, 75, 76 e 77 ccii;

osservato che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

che, infatti, risultano debiti a carico della sig.ra Lemmi per circa euro 213.000,00, accumulati per la maggior parte verso l'Erario e l'INPS per tasse non pagate e contributi non versati;

che la ricorrente vive assieme al marito e alla figlia minore in un appartamento di proprietà dei genitori e ha indicato in euro 2.800,00 l'ammontare complessivo delle spese necessarie al mantenimento proprio e della famiglia;

che la ricorrente, in base ai documenti prodotti e all'analisi svolta dal gestore della crisi, dott. Filippo Boni, risulta avere un reddito netto mensile di euro 1.379,00, derivante dallo svolgimento della propria attività di impresa (attività di estetista);

che il marito, lavoratore dipendente a tempo indeterminato, percepisce un reddito netto mensile pari a circa euro 2.054,00;

che la proposta di concordato prevede la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura del 17% circa e dei creditori chirografari del 5% circa;

che la provvista necessaria per adempiere alla proposta (euro 31.800,00) sarà ritratta, in parte, dal versamento da parte della ricorrente della somma mensile di euro 350,00 per 48 mesi e, per altra parte, dalla finanza esterna (euro 15.000,00) che il marito si è impegnato a versare nel termine di 45 giorni dall'omologa definitiva;

che allo stato attuale della documentazione sembrano insussistenti atti in frode ai creditori;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

rilevato che il debitore ha chiesto che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né



acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio da parte di creditori avanti titolo o causa anteriori;

rilevato inoltre che la domanda di concordato minore è in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112 comma 2 ccii;

che deve pertanto essere nominato un commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC;

p.q.m.

visto l'art. 78 ccii, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico della sig.ra Annalisa Iemmi (p.iva: 01864190358), residente a Gattatico (RE), via Gramsci n. 27;

II. nomina commissario giudiziale il dott. Filippo Boni, già nominato gestore della crisi, perché svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi (OCC);

III. ordina la comunicazione a cura del commissario giudiziale della proposta di concordato minore e del presente decreto a tutti i creditori a mezzo pec ovvero tramite racc. ar;

IV. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistente e nel registro delle imprese in quanto il debitore svolge attività di impresa;

V. assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla comunicazione sub III entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che la mancata comunicazione del proprio voto da parte del creditore nel termine assegnato equivarrà a consenso sulla proposta trasmessa;

VI. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

VII. dispone che il commissario giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub V.

Reggio Emilia, 21/05/2025.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

